Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 11 sorgenti ed 1 pozzo, in Comune di Trivero, rinnovata, riunificando fonti di captazione diverse in un'unica utenza, in capo alla Manifattura di Ponzone S.p.A, con D.D. n° 1.050 del 22.09.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 115/TRIVERO52.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.050 del 22.09.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 luglio 2016 dal Sig. Maurizio GIOIA, Amministratore Delegato della società Manifattura di Ponzone Spa, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di BIELLA, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi degli artt. 7 e 30 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Manifattura di Ponzone Spa (codice fiscale 81019980028), con sede in Trivero, via Provinciale n° 319, il rinnovo della concessione accordata in precedenza con DGR 30 marzo 1992 n° 121-13874 con riunione in unica utenza idrica unitamente alle derivazioni esercitate per effetto di altra concessione preferenziale accordata con DD 7 marzo 2006 n° 875, per poter derivare dal bacino tributario del torrente Ponzone, in territorio del Comune di Trivero, una portata massima istantanea e complessiva di litri al secondo 5,282 ed un volume massimo annuo di metri cubi 166.573,152, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 5,282 d'acqua sotterranea da utilizzare per produzione di beni e servizi, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico prevalentemente nel torrente Ponzone ed in misura minore in collettore consortile pubblico.

Di accordare il rinnovo della precedente concessione, previa osservanza di quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per un periodo decorrente dal 1 febbraio 2016 e fino al 6 marzo 2021, data di scadenza della concessione preferenziale oggetto della precedente DD 7 marzo 2006 n° 875, nonché la riunione in unica utenza idrica dalla data del presente provvedimento e sempre fino al 6 marzo 2021, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.693 di Rep. del 29 luglio 2016

ART. – 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Trivero, entro il cui territorio ricadono le rispettive fonti di captazione dell'acqua.

L'emungimento d'acqua sotterranea dal pozzo non dovrà, in ogni caso, interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di

concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda sotterranea. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 oltre a future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art 1 della LR 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa L.R. A norma dell'art. 3 comma 2 della citata L.R, il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione della targa di identificazione, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. (omissis) Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

> Il Responsabile del Servizio Rifiuti,V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche Dr. Graziano STEVANIN